Titolo

Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – rilevanza – commisurazione alla gravità dell'illecito

Descrizione

Secondo quanto previsto dall'art. 12 C.G.S., gli organi di giustizia sportiva sono tenuti a modulare l'afflittività della sanzione tenendo conto della natura e della gravità dei fatti, giacché solo se l'entità della sanzione è concretamente commisurata alla gravità dell'illecito nel quadro delle circostanze di fatto, essa potrà avere una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (CFA, Sez. I, 126/2023-2024).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0037/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 12 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0037 CFA del 7 ottobre 2024 (Omissis/PFI)